

Milano, 1 febbraio 2023

Spett.le  
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Ass.ni  
Roma

e p.c. Spett.le  
Ministero per le Imprese e Made in Italy  
c.a. del Sottosegretario  
on Massimo BITONCI

e p.c. All'Autorità Garante della Concorrenza  
e del Mercato (AGCM)  
Dipartimento per la concorrenza 2  
Direzione credito, ass.ni, poste, serv.

#### **Art. 132/bis C.A.P., Reg. Ivass. n. 51**

Spett.le Istituto,

come noto, il T.A.R. del Lazio, Sezione II-ter di Roma, con la **sentenza n. 897 del 18 gennaio 2023 e n. 896/2023, pari data**, ha annullato l'art. 11, comma 1, lettera c) del Regolamento Ivass n. 51 del 21 giugno 2022, contestualmente affermando il principio per cui *“la definizione di dette formalità, per contro, è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio dell'eventuale azione di nullità da parte degli assicurati”*. Con le citate decisioni il TAR ha altresì avvertito la **“sostanziale oscurità e irragionevolezza” dell'articolo 132-bis**, comma 4, Cod.Ass.Private, condividendo i motivi del ricorso, incentrati sull'illegittimità della scelta di Ivass di disciplinare la forma della “dichiarazione” prevista, in assenza di espressa delega legislativa e di un'ideale valutazione di impatto regolamentare, **“imponendo, a carico degli operatori, un obbligo ingiustificato, sproporzionato e irragionevole, illegittimamente esteso, oltre che alla prima stipula della polizza, anche ai rinnovi”**.

Come vi abbiamo già comunicato, le modifiche apportate al Regolamento Ivass n. 51 da parte dello stesso Istituto con il proprio chiarimento applicativo e gli annullamenti disposti dal TAR Lazio, fanno sì, a nostro avviso, che il Preventivass continui a rappresentare uno strumento di carattere consultivo e meramente orientativo per utenti ed intermediari, **senza che, tuttavia, possa configurarsi alcun obbligo per gli agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni da parte degli utenti, numeri di preventivazione o tracciamento degli stessi**.

Nondimeno, qualora, a parere dell'Istituto, gli obblighi sanciti dall'art. 132/bis del CAP non fossero ridimensionabili a quanto anzidetto - poiché è indubbio che la dichiarazione prevista al comma 4, attorno alla quale è ruotato il contenzioso giurisdizionale amministrativo, costituirebbe il momento culminante dell'attività di preventivazione disciplinata nel corpo della disposizione - risulterebbe indispensabile, per gli Agenti assicurativi, poter disporre dell' "accesso e risposta in via telematica", che l'art. 132/bis citato riserva "sia ai consumatori che agli intermediari".

Detto accesso dovrebbe necessariamente valere anche per l'interrogazione massiva, da parte degli Intermediari, anche per il tramite dei sistemi informatici gestionali agenziali.

Ci preme evidenziare che non riteniamo adeguato alcun sistema di preventivazione massiva affidato alle singole Imprese, che - per evidenti ragioni di concorrenza, di trasparenza e di operatività - non sarebbe, peraltro, coerente con il disposto del più volte citato art. 132/bis del CAP.

In ogni caso, qualora l'interpretazione dell'Istituto non risultasse in linea con quanto sopra riportato ("*senza che tuttavia possa configurarsi alcun obbligo per gli agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni da parte degli utenti, numeri di preventivazione o tracciamento degli stessi*"), anche alla luce dell'attuale diniego, posto dall'Ivass, all'interrogazione massiva del Preventivatore da parte degli Intermediari per via telematica/informatica, diamo conferma di quanto anticipato verbalmente nel corso del recente incontro e, cioè, che obiettivamente **gli Agenti di assicurazione non si trovano nella concreta possibilità di adempiere agli obblighi di cui all'art. 132/bis del CAP e del conseguente Reg. Ivass n. 51.**

In questo contesto, tra l'altro, a fronte dell'imminente entrata in vigore del Regolamento Ivass n. 51, il prossimo 28 febbraio 2023:

- codesto Istituto ha reso pubbliche le informazioni tecniche per l'interoperabilità con PreventIvass soltanto nella tarda serata del 23 dicembre 2022;
- codesto Istituto, con comunicazione alle Imprese dello scorso 24 gennaio 2023, ha evidenziato che la Fase 4 della cosiddetta soluzione "A2A massiva" sarà verosimilmente operativa dal 31 marzo 2023 e che, alla data odierna, né la Fase 2 né la Fase 3 della stessa soluzione "A2A massiva" sono state avviate, con la conseguente impossibilità di effettuare i necessari test per avere certezza dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi informatici delle Imprese nel dialogo con la piattaforma;
- il T.A.R. ha sentenziato il 18 gennaio 2023, rimettendo alla libera determinazione degli Operatori ogni decisione in merito alla forma ed alla sostanza della "dichiarazione" di cui all'art. 132-bis, comma 4, cod.ass.priv., il cui rilascio, obbligo di sottoscrizione e di conservazione sono stati abrogati.

Dato il quadro che precede, ci appare estremamente improbabile, se non impossibile, che, nel breve lasso di tempo intercorrente sino al 28 febbraio 2023, Intermediari ed Imprese possano, auspicabilmente in via consensuale, individuare ed implementare le modalità per l'estrazione e la comunicazione dei preventivi obbligatori (?), da ritenersi base per le relative informative ai clienti, attività che non possiamo che definire impraticabili per gli Agenti plurimandatari.

Per i motivi di cui sopra, fermo restando che obiettivamente gli Agenti di assicurazione non si trovano nella concreta possibilità di adempiere agli obblighi di cui all'art. 132/bis del CAP e del conseguente Reg. Ivass n. 51 e che tale situazione sarà portata a conoscenza delle Autorità interessate, della stampa e dell'opinione

pubblica, chiediamo, comunque, che **l'entrata in vigore delle superstiti disposizioni dell'art. 11 del Regolamento 51 sia congruamente postergata**, anche al fine di consentire agli Operatori del mercato di ovviare alle criticità di cui sopra e con lo scopo di preservare l'integrità e l'equilibrio del mercato da possibili abusivi ricorsi alle azioni di nullità di cui all'art. 132-bis, comma 4, cod.ass.priv.

Il rinvio potrebbe altresì consentire l'auspicato intervento del Legislatore nel modificare i numerosi aspetti controversi contenuti nella norma primaria.

Confidiamo che codesto Istituto voglia positivamente valutare le esigenze qui riassunte e provvedere di conseguenza.

Teniamo a precisare che la presente viene formalizzata dalla **principale Associazione di rappresentanza degli Agenti assicurativi italiani**, con oltre diecimila Iscritti paganti, su delibera dell'Esecutivo Nazionale SNA e con decisione -assunta all'unanimità- del Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti SNA (del quale fanno parte: **AGIT-Groupama, AAA-Allianz, AUA-UnipolSai, GAZ-Zurich, GAAA-Amissima, GAA-Cattolica, GAA-Assimoco, GAAV-Aviva, GAPC-Cattolica, GATE-Nobis, GA-Fata Cattolica, Gruppo Agenti Italiana, Gruppo Agenti ITAS, GAMA-Allianz, Gruppo Agenti Reale Mutua, GAS-Sara, GAIA-ITAS, GIA-Italiana, MAGAP-Allianz, UNIT-TUA, UAA-AXA, Unabis-COFACE, Gruppo Agenti SACE, Gruppo Agenti Euler Hermes, GAA Cargeas, GAA Atradius**).

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale  
Cav. Dott. Claudio Demozzi

